

## **CODICE DEONTOLOGICO DELL' AUDIOMETRISTA**

**Approvato dall' Associazione Italiana Tecnici Audiometristi**

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 - Definizione -**

Il presente Codice Deontologico comprende regole e principi di comportamento professionale dell'Audiometrista, in ogni ambito e stato giuridico in cui questi operi, allo scopo di garantire l'erogazione di un servizio ad un ottimale livello qualitativo a favore del cittadino, nonché di tutelarlo nei confronti di abusi e di carenze professionali.

#### **Art. 2 -**

Gli Audiometristi, siano essi liberi professionisti o dipendenti di Enti pubblici o privati, sono tenuti alla conoscenza e all'osservanza del presente Codice Deontologico, la cui ignoranza non lo esime dalla responsabilità disciplinare.

### **TITOLO II - COMPITI E DOVERI DELL'AUDIOMETRISTA**

#### **Art. 3 - Obiettivi -**

Le finalità dell' Audiometrista sono mirate al perseguimento della salute, della prevenzione, della diagnosi, della cura e della riabilitazione della persona e della collettività, nel rispetto delle competenze del proprio profilo professionale.

#### **Art. 4 - Oggetto -**

1. L'intervento dell'Audiometrista è rivolto alla persona che ne avanza la richiesta in modo autonomo o per tramite di chi ne tutela legalmente i diritti, senza discriminazioni di età, sesso, di condizione socio-economica, di nazionalità, di razza, di religione, di ideologia.
2. L'intervento dell'Audiometrista può essere rivolto, oltre che alla persona, anche agli Enti o alle Istituzioni che ne richiedano la consulenza.

#### **Art. 5 - Aggiornamento professionale -**

L'Audiometrista ha l'obbligo dell'aggiornamento e formazione professionale permanente al fine di mantenere la propria competenza professionale a livelli ottimali mediante idoneo aggiornamento nel campo della ricerca scientifica audiologica ed interdisciplinare, nonché professionale in risposta alle esigenze sociali.

#### **Art. 6 - Ambiti professionali -**

Gli ambiti professionali dell'Audiometrista sono espletati secondo le competenze previste dal Profilo Professionale (D.M. n. 667 14 settembre 1994) e nella e nella ricerca scientifica.

#### **Art. 7 - Atti Professionali -**

L'esercizio della professione si realizza secondo un rapporto di dipendenza, in ambito pubblico o privato, oppure di tipo libero-professionale. La presa in carico del paziente avviene, in piena autonomia, in base alle competenze dell'Audiometrista, in conformità agli Atti Professionali peculiari dell'Audiometrista.

### **TITOLO III - RAPPORTI PROFESSIONALI**

#### **Art. 8 Abilitazione all'esercizio della professione -**

L'Audiometrista esercita l'attività professionale dopo il conseguimento del titolo di studio universitario, abilitante all'esercizio della professione.

#### **Art. 9 - Segreto professionale -**

L'Audiometrista deve rispettare e mantenere il segreto e la riservatezza in merito ad ogni notizia riguardante le persone a cui il trattamento è rivolto. La deroga alla trasmissione di tali notizie è limitato alla comunicazione indispensabile a soggetti coinvolti professionalmente ed a loro volta tenuti all'obbligo del segreto professionale e alla presentazione di lavori scientifici, senza che sia possibile l'identificazione del paziente a cui si riferiscono.

#### **Art. 10 - Consenso informato -**

L'Audiometrista non può espletare alcun atto professionale senza un esplicito consenso del paziente o dei suoi legali rappresentanti. Tale consenso deve essere conseguente ad una dettagliata informazione sull'atto professionale in oggetto. Informazione adeguata alle capacità di comprensione del paziente, accompagnata ad ogni elemento utile a determinare la consapevolezza del trattamento da effettuare. Allorché si tratta di minore, il consenso deve essere espresso dal rappresentante legale.

La forma scritta è indicata nei casi di maggiore complessità, deve comprendere un'adeguata

informazione con un rispetto dei tempi necessari al paziente per comprendere gli elementi che formano oggetto del consenso.

L'Audiometrista deve accertarsi della persistenza del consenso durante lo svolgimento del trattamento ed attivare ogni supplemento d'informazione, se richiesto dal paziente, ponendo attenzione a non condurre alcun trattamento in difetto di adesione al proseguimento del trattamento o in presenza di esplicito rifiuto.

#### **Art. 11 - Rapporti con il paziente -**

1. L'Audiometrista deve impostare il rapporto con il paziente su una base di reciproca fiducia e rispetto;
2. il paziente ha diritto di conoscere l'entità dell'eventuale onere economico a suo carico e le sedi in cui esso sarà condotto;
3. l'onorario previsto per le prestazioni dell' Audiometrista che si svolgono in regime liberoprofessionale deve essere adeguato all'impegno professionale; l' Audiometrista può, in particolari circostanze, prestare gratuitamente la sua opera, purché tale comportamento non costituisca un illecito;
4. l'Audiometrista è tenuto a prestare il miglior trattamento possibile alla persona, nell'ambito della propria competenza professionale, e se necessario collaborare anche ad eventuali consulti di verifica del trattamento svolto con altri professionisti;
5. l'Audiometrista deve limitare o interrompere la prestazione o il trattamento qualora non risulti sussistere il consenso della persona in cura o l'efficacia terapeutica; dovrà, in tale caso, rivalutare le linee di condotta e riottenere il consenso dal paziente.

#### **Art. 12 - Rapporti con l'Associazione professionale -**

1. L' Audiometrista, iscritto all'Associazione, è tenuto a prestare la massima collaborazione e disponibilità nei rapporti con l'Associazione stessa.
2. Il socio che cambia residenza o cessa la professione è tenuto a comunicarlo tempestivamente all'Associazione Professionale.

3. L'Audiometrista è tenuto a riferire all'Associazione le ipotesi di esercizio abusivo della professione di cui venga a conoscenza

4. L'Audiometrista ha obbligo di riferire all'Associazione ogni grave inosservanza dei principi etici rappresentati nel presente Codice di Deontologia da parte di colleghi di cui possa venire a conoscenza.

#### **Art. 13 -Rapporti con i colleghi -**

1. Il rapporto tra colleghi deve ispirarsi ai principi di reciproco rispetto e della considerazione della rispettiva attività professionale, il contrasto di opinioni non deve violare i principi di civile dibattito;

2. L'Audiometrista non deve con giudizi o atteggiamenti personali censurare o screditare un collega;

3. se un paziente esprime la propria intenzione di cambiare Audiometrista, il titolare del trattamento in atto dovrà agevolare il passaggio delle informazioni utili al nuovo professionista, salvo parere contrario del paziente stesso, astenendosi da atteggiamenti di rivalsa o di non collaborazione.

#### **Art. 14 - Rapporti con altri professionisti -**

I rapporti con altri professionisti sono impostati sul rispetto reciproco, sulla correttezza di comportamento professionale, in ogni caso nel rispetto del diritto del paziente alla discrezione e al segreto.

#### **Art. 15 - Rapporti con altre istituzioni -**

1. I contatti professionali tra l'Audiometrista ed altri Servizi o Enti pubblici o privati sono regolati dai rispettivi contratti e regolamenti e nel rispetto delle norme di leggi vigenti;

2. L'Audiometrista è e resta comunque responsabile dei propri atti e non deve subire condizionamenti nella sua autonomia professionale;

3. L'Audiometrista può non accettare limiti di tempo e di modo nei propri atti professionali nel caso lo reputi negativo ai fini dell'efficacia della prestazione;

4. Non può accettare remunerazioni in contrasto con le vigenti norme legislative

5. Ogni forma di comparaggio è vietata.

#### **Art. 16 - Rapporti con il pubblico -**

1. L'Audiometrista deve rispettare i principi morali e legali della Società in cui opera.

Qualora si ravveda contrasto tra le norme deontologiche e quelle dell'ente, pubblico o privato, per cui presta la propria opera, deve chiedere l'intervento dell'Associazione, onde siano salvaguardati i diritti propri e dei cittadini;

2. L'Audiometrista è tenuto al rispetto e alla tutela della dignità e del decoro della professione, evitando di:

a) esercitare atti e competenze professionali che non sono di pertinenza del profilo;

b) subire condizionamenti professionali che ledano la propria autonomia ed il benessere del paziente,

c) favorire l'esercizio abusivo della professione,

d) collaborare con persone od Enti che praticano procedure illegali, inadeguati o coercitive

e) ricevere compensi derivanti da speculazione commerciale, di qualsiasi natura e provenienza, che attengano al proprio ruolo ed ambito professionale; sono ammessi contributi economici diretti o indiretti finalizzati alla ricerca scientifica e a corsi di aggiornamento professionale;

f) trasferire o indurre al trasferimento pazienti tra diverse strutture a scopo di lucro,

#### **TITOLO IV - NORME D'ATTUAZIONE**

##### **Art. 17**

L'osservanza delle norme contenute nel presente Codice di Deontologia è compito di tutti gli Audiometristi, ed è sottoposta a vigilanza da parte dell' Associazione Professionale nei termini consentiti dalla normativa vigente.

## **TITOLO V - SANZIONI DISCIPLINARI**

### **Art. 18**

Visto il D.P.R. n. 221 del 5 aprile 1950, le sanzioni disciplinari previste sono.

1. l'avvertimento, che comporta diffida a non ricadere nella mancanza commessa;
2. la censura, che comporta dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa;
3. la sospensione temporanea dall'esercizio della professione per un tempo definito da uno a sei mesi.

Contro di esse può essere presentato appello nei termini previsti dalla normativa di legge, mediante ricorso al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

## **TITOLO VI - NORME TRANSITORIE**

### **Art. 19**

Ogni socio è tenuto a ricevere copia del presente Codice Deontologico Professionale

### **Art. 20**

E prevista la possibilità di revisione di tutte o di una parte delle norme sopra elencate in adeguamento a specifiche esigenze professionali, più in generale a quelle sociali, nonché alla normativa vigente.

### **Art. 21**

Tale compito è di pertinenza del Consiglio Direttivo, che potrà incaricare una o più persone esperte o istituire una commissione temporanea.